



12893/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA

composta dagli ill.mi signori magistrati

OGGETTO: (FW x eL)
em

- dott. Stefano Petitti - Presidente *regolamento di competenza*
- dott. Lorenzo Orilia - Consigliere R.G.N.: 13872/2016
- dott. Elisa Picaroni - Consigliere Cron.: 12893
- dott. Luigi Abete - Consigliere rel. Ud.: 10/2/2017
- dott. Antonio Scarpa - Consigliere C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13872 - 2016 R.G. proposto da:

DAMO - c.f.

1
a
a

, presso lo studio dell'avvocato Antonino Barletta.

RICORRENTE

contro

GIUSEPPE - c.f.

- rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale a margine della scrittura ex art. 47, u.c., cod. proc. civ.,

dall'avvocato

1
1.

RESISTENTE

Avverso la sentenza n. 205/2016 del tribunale di Enna,

Udita la relazione all'udienza in camera di consiglio del 10 febbraio 2017 del
consigliere dott. Luigi Abete,

1702
17



Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza,

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con ordinanza in data 1.4.2009, assunta nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1623/2008 R.G., il tribunale di Enna reintegrava nel possesso dei suoi fondi Adamo : che aveva esperito ricorso a seguito dello spoglio sofferto ad opera di Giuseppe .

Nell'ambito dello stesso procedimento il tribunale, ai sensi dell'art. 669 *duodecies* cod. proc. civ., previa c.t.u., attendeva alla determinazione delle modalità di attuazione della reintegrazione possessoria.

Indi, a seguito di istanza del ai sensi degli artt. 611 e 614 cod. proc. civ., con decreto del 31.3.2011 provvedeva alla liquidazione delle spese e ne ingiungeva il pagamento a Giuseppe .

Con atto notificato in data 17.5.2011 costui proponeva opposizione; chiedeva la revoca dell'ingiunzione.

Resisteva Adamo .

Con sentenza n. 205/2016 il tribunale di Enna, ritenuta la propria competenza, revocava l'ingiunzione e condannava Adamo alle spese.

Esplicitava che Adamo aveva correttamente promosso, ai sensi dell'art. 669 *duodecies* cod. proc. civ., il procedimento di attuazione della reintegrazione possessoria innanzi al giudice che aveva disposto l'ordinanza in data 1.4.2009; che nondimeno l'ingiunzione di pagamento era illegittima, in quanto emanata "non dal giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare (competente *ex art. 669 duodecies* c.p.c.), ma dal giudice dell'esecuzione,



irritualmente adito con istanza ex art. 614 c.p.c.” (*così sentenza del tribunale di Enna, pag. 4*).

Avverso tale sentenza Adamo ha proposto ricorso per regolamento di competenza; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi l’annullamento con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e con pronuncia ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ..

Giuseppe \ ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod. proc. civ.; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 *ter* c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 *ter*, 2° co., cod. proc. civ..

Con il **primo motivo** il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 38, 183 e 190 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 1, 2 e 4, cod. proc. civ..

Deduce che Giuseppe \ non ha eccepito l’incompetenza del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione di pagamento né con l’atto di opposizione né nel successivo corso del giudizio; che il tribunale non ha in alcun modo provveduto a rilevare d’ufficio l’incompetenza neppure al più tardi nel corso dell’udienza di precisazione delle conclusioni; che dunque la questione di competenza era senz’altro preclusa.

Con il **secondo motivo** il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 38, 669 *duodecies*, 611 e 614 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 1, 2, 4 e 5, cod. proc. civ..

Deduce che l’istanza di liquidazione delle spese di esecuzione del provvedimento di reintegra è stata rivolta al giudice della cautela, quale unico giudice, in difetto di giudizio di merito, competente a liquidarle; che nessun rilievo ha la circostanza che l’istanza di liquidazione fosse diretta al “giudice



dell'esecuzione", giacché con siffatta espressione intendeva rivolgersi al giudice del possessorio; che del pari nessun rilievo ha la circostanza che nell'istanza di liquidazione fossero richiamati gli artt. 611 e 614 cod. proc. civ., giacché "norme di portata e riferimento generale, in ogni caso di <esecuzione> coattiva di provvedimenti, anche se cautelari e possessori" (*così ricorso, pag. 6*); che del resto nell'intestazione dell'ordinanza di liquidazione e di ingiunzione delle spese è riferimento al procedimento n. 1623/2008 R.G. ovvero al medesimo procedimento possessorio.

Deduce quindi che *in parte qua* la sentenza impugnata è solo apparentemente motivata.

Con il **terzo motivo** il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 38, 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, 1° co., nn. 2 e 4, cod. proc. civ..

Deduce che indebitamente è stato dal tribunale ritenuto soccombente; che in ogni caso, in dipendenza dell'assoluta novità della questione trattata, vi era margine per compensare le spese.

Il regolamento è inammissibile.

Ed invero questa Corte ha già puntualizzato che è inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugni l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione del tribunale, adito ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., abbia fissato le modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare, sostenendosi che il relativo provvedimento avrebbe dovuto essere emesso dallo stesso tribunale ai sensi dell'art. 669 *duodecies* cod. proc. civ., atteso che la censura prospetta soltanto un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non un problema di competenza (*cf. Cass. (ord.) 12.1.2005, n. 443*).



Analogamente, nel caso di specie, afferisce semplicemente alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio giudiziario la circostanza che l'ingiunzione per il rimborso delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso sia stata emessa non già dal giudice del tribunale di Enna che ha pronunciato il provvedimento cautelare, sibbene dal giudice dell'esecuzione del medesimo ufficio.

Con specifico riferimento al terzo motivo si evidenzia che il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (*cfr. Cass. 19.6.2013, n. 15317; cfr. Cass. 11.11.1996, n. 9840, secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione dell'opportunità di disporre o meno la compensazione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l'onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente soccombente*).

Si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Rileva in proposito significativamente una duplice circostanza.

Per un verso, che nella fattispecie non vi è stata una fase per il "merito" possessorio, sicché a rigore è risultata preclusa l'operatività dell'ultima parte

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.



dell'art. 669 *duodecies* cod. proc. civ. (cfr. al riguardo Cass. 15.1.2003, n. 481, secondo cui l'esecuzione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell'art. 669 *duodecies* cod. proc. civ., che, dettato per i sequestri, trova applicazione, in virtù dell'art. 669 *quaterdecies* del codice di rito, anche ai provvedimenti possessori immediati, non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento; ne consegue che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio, ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio).

Per altro verso, che, nell'evenienza in cui sia mancata la fase deputata al "merito" possessorio, si è assunto in dottrina che troverebbero applicazione le norme in tema di esecuzione forzata.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 18.5.2016.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (comma 1 *quater* introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dall' 1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, Adamo ,



dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Il presidente

dott. Stefano Petitti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 23 MAG. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA